



Spagna

## Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Spagna

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

**Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

Non pertinente .

In Spagna non esistono ordinanze di protezione come quelle definite nel regolamento 606/2013 e pertanto non vi sono autorità giudiziarie competenti per l'emissione di queste ordinanze e i relativi certificati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.

**Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Non pertinente.

In Spagna non esistono ordinanze di protezione come quelle definite nel regolamento 606/2013 e pertanto non vi sono autorità competenti per l'emissione di queste ordinanze e i relativi certificati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.

**Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

L'organo giurisdizionale di primo grado o nel caso lo Juzgado de Familia (il tribunale in materia di cause di diritto di famiglia) del domicilio della vittima.

**Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

L'organo giurisdizionale di primo grado o nel caso lo Juzgado de Familia (il tribunale in materia di cause di diritto di famiglia) del domicilio della vittima.

**Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Audiencia Provincial (organo giurisdizionale della provincia)

**Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Spagnolo.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel

**documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.**

Ultimo aggiornamento: 17/07/2019